Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 194.

Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni contro il fascismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, riguardante l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi, possono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — MACRELLI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, fogli n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 195.

Proroga dell'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, riguardante la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, prorogata di sei mesi con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, è ulteriormente prorogata sino al 15 aprile 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 196.

Termine della efficacia delle disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente la disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, relativo alla disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, che disciplina la distribuzione della carta da giornale in bobina, hanno efficacia fino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Bertone — Morandi — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 197.
Norme concernenti le farmacie privilegiate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Alle farmacie privilegiate previste dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che siano in esercizio alla data del 15 ottobre 1946 si applicano, in sostituzione degli articoli 368, 371 e 373 del citato testo unico, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai titolari delle farmacie previste nell'articolo precedente è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve entro il termine del 15 aprile 1947, notificare al Prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il Prefetto o l'Alto Commissario, secondo la rispettiva competenza, determineranno, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 15 aprile 1949;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera *a*) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'autorizzazione data dal Prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Art. 3.

Ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonchè alle società cooperative di previdenza e di consumo, che alla data del 31 maggio 1943 erano titolari di farmacie privilegiate, è riconosciuto il diritto di continuare nell'esercizio.

Art. 4.

Alle società ed agli enti non previsti nell'articolo precedente, i quali siano titolari di farmacie privilegiate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato ad un trentennio a decorrere dal 15 ottobre 1946.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 6.

Per il riconoscimento del diritto, spettante a ciascuno dei comproprietari di una farmacia privilegiata, di continuarne l'esercizio per la durata della loro vita, occorre che la comproprietà risulti costituita legalmente prima del 31 maggio 1943, qualora i comproprietari non siano farmacisti, e prima del 16 ottobre 1946, qualora i comproprietari siano farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 50. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 198.

Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sulla nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, sulla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, sulla nomina di commissari straordinari alle aziende ed agli istituti di credito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa, sono prorogati sino al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 199.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Giuseppe Colasanti » presso l'Università di Roma.

N. 199. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 6 e 9 dello statuto della Fondazione « Giuseppe Colasanti » presso l'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della V.A.S. 226.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La V.A.S. 226 è radiata dal quadro del naviglio militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Registro Marina n. 4, foglio n. 112
(2970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1946.

Norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio e l'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 13 settembre 1943, n. 90, concernente l'istituzione degli Enti comunali di consumo, che dà incarico al Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri suindicati, di emanare le norme di attuazione del decreto legislativo citato:

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, l'istituzione degli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

I Comuni con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia, o che abbiano particolare importanza demografica, industriale, commerciale o turistica, o che siano centri di rifornimento dei Comuni viciniori, o nei quali siano più notevoli le esigenze delle categorie a reddito fisso, dovranno prendere in sollecita considerazione la utilità della istituzione degli Enti di consumo.

Nei Comuni di cui al secondo comma del presente articolo, la istituzione degli Enti di consumo è soggetta all'approvazione del prefetto.

Art. 2.

Per la costituzione dei consorzi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo citato, debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Gli Enti comunali di consumo assorbono normalmente, in relazione ai loro fini istituzionali, le funzioni in atto esercitate dalle aziende comunali annonarie, entrando in possesso di tutte le relative attrezzature.

L'ulteriore esercizio di funzioni diverse da quelle suaccennate attualmente disimpegnate dalle predette aziende, è subordinato alle determinazioni dei competenti organi, nelle forme e nei limiti che saranno dai medesimi stabiliti.

Le aziende comunali annonarie, istituite con fini sostanzialmente identici a quelli assegnati agli Enti comunali di consumo e che abbiano svolto una proficua attività a vantaggio dei consumatori, possono conservare l'attuale organizzazione e denominazione, salva l'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, anche per quanto concerne la composizione della Commissione amministratrice.

Art. 4.

I componenti della Commissione amministratrice di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

La Commissione amministratrice ha il compito di:

a) determinare specificatamente l'oggetto dell'attività dell'Ente, in relazione al disposto del 1° comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90;

b) fissare le modalità da osservarsi nell'acquisto delle merci e stabilire il relativo finanziamento;

c) adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare la più rapida ed economica distribuzione alla popolazione delle derrate;

d) elaborare e proporre all'Amministrazione comunale quei provvedimenti da adottarsi con ordinanza, che siano necessari o, quanto meno, utili a regolare e controllare nei mercati all'ingrosso e al minuto l'andamento delle vendite e ad assicurare l'approvvigionamento dei mercati stessi;

e) stipulare diretti accordi con i produttori locali intesi ad ottenere in via continuativa la cessione agli spacci dell'Ente di una adeguata aliquota della loro produzione;

f) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente;

g) deliberare il bilancio annuale;

h) adottare ogni altro opportuno provvedimento per il conseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento dell'Ente.

Art. 6.

La Commissione amministratrice degli Enti comunali di consumo è autorizzata ad assumere alle dipendenze dell'Ente, in relazione alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dello stretto indispensabile, sia elementi tecnici di provata rettitudine e capacità, sia elementi tratti dal personale di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dei Comuni.

Il trattamento economico da farsi al personale assunto dall'Ente è fissato dalla Commissione amministratrice; il personale comunale, comandato a prestar servizio presso l'Ente, conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico di dipendente comunale, e la spesa relativa, compresi i contributi per la costituzione del trattamento di quiescenza, è posta a carico dell'Ente comunale di consumo.

Nelle assunzioni del personale tecnico da effettuarsi dalle Commissioni amministratrici degli Enti devono, a parità di merito, essere preferiti coloro che siano in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 138.

Nei Comuni in cui l'istituzione dell'Ente di consumo è obbligatoria ed in quelli capoluoghi di provincia o aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la Commissione amministratrice deve nominare un direttore tecnico, che in seno alla Commissione stessa ha voto consultivo.

Il direttore tecnico deve partecipare a tutte le sedute della Commissione amministratrice e deve essere sempre sentito su ogni operazione di acquisto o di vendita o che, comunque, impegni finanziariamente l'Ente.

Del parere del direttore tecnico deve essere fatta menzione nel verbale delle deliberazioni della Commissione amministratrice.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, o che non siano capoluoghi di provincia, le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte, ove esista, dal direttore del mercato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato di ruolo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

Gli utili di gestione degli Enti comunali di consumo sono destinati alla costituzione di un fondo di riserva per provvedere al miglioramento dei servizi e all'incremento delle attività patrimoniali degli Enti.

Quegli Enti che non si avvalgano delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, o che abbiano estinti i mutui contratti, possono effettuare assegnazioni al locale Ente comunale di assistenza fino al 20 % degli utili di esercizio.

Art. 8.

Le deliberazioni delle Commissioni amministratrici degli Enti di consumo sono esecutive.

Peraltro, ai fini della vigilanza di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, gli Enti stessi sono tenuti a trasmettere al prefetto, entro cinque

giorni, i verbali di ciascuna seduta delle Commissioni amministratrici.

Il prefetto può chiedere tutti gli atti e gli elementi che ritenga necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le deliberazioni relative all'assunzione del personale sono soggette all'approvazione del prefetto.

Art. 9.

La garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è accordata per un periodo non superiore ad anni quattro.

Per l'attuazione di quanto disposto dal citato art. 6, per la concessione di garanzie statali sulle somme mutuate agli Enti comunali di consumo, è costituita presso il Ministero dell'interno una apposita Commissione consultiva presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta del direttore generale dell'Amministrazione civile, anche nella qualità di componente la Commissione centrale per la finanza locale, di un direttore generale del Ministero del tesoro, di un direttore generale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.

Un funzionario di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 10.

Qualora siano contratti mutui con istituti bancari per il finanziamento di acquisto di prodotti e di derrate, l'istituto mutuante ha facoltà di chiedere in visione copia degli atti contabili aventi attinenza con le operazioni di credito e di eseguire quei controlli diretti sulla gestione degli Enti che ritenga utili nel proprio interesse.

Nel provvedimento di concessione della garanzia statale saranno stabilite le modalità per l'estinzione dei mutui.

Art. 11.

Gli Enti comunali di consumo possono avvalersi delle cooperative, che diano idonee garanzie, quali organi di distribuzione dei prodotti alla popolazione, in base alle modalità che stabiliranno in apposite convenzioni, ed attuare con le cooperative medesime tutte quelle forme di collaborazione che ritengano utili per il conseguimento delle loro finalità istituzionali.

Art. 12.

Il servizio di cassa degli Enti comunali di consumo è affidato al tesoriere comunale ovvero ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una Cassa di risparmio.

Art. 13.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti suindicati, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle vigenti leggi sulla disciplina dei consumi, sono applicabili le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, contenute nel titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè quelle riguardanti l'ammonizione ed il confino di polizia previsti dal titolo VI, capi III e V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(3082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottozre 1946 - N. 210

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,60
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,25
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	83,40
Id. 5 % 1936	96,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951,	97,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	97,25

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Cessazione di notaio dall'esercizio

Il presidente del Consiglio notarile di Milano notifica che il sig. dott. Pietro Bulloni fu Antonio, notaio alla residenza di Lodi, venne con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, foglio 153, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda, cessando dall'esercizio delle sue funzioni notarili il 7 ottobre 1946.

Milano, addì 2 ottobre 1946

Il presidente: dott. ANGELO CARPANI

(3024)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 18 posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 317, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi n. 13 posti dell'analogo concorso bandito per il gruppo *C*;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra, vennero accantonati successivamente altri 24 posti per il numero complessivo di 37 posti, riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei 37 posti come sopra riservati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 18 aiutanti aggiunti in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *C*), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 15 aprile al 17 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi (art. 1, regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27);

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera *a*);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 della lettera *b*) del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, e cioè della licenza di scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non inferiore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non inferiore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 18;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937

per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/I dello S.M.R.E. (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno di certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale succitato;

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) i concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 7) e 8) del presente articolo, un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 e che comprovino con opportuna documentazione di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari sia alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età. I predetti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 15 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di 10 punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 25 cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, aiutanti aggiunti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato e conseguiranno l'effettività del grado di aiutante aggiunto dopo un periodo non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(3667)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.